

Codice DB1422

D.D. 4 febbraio 2014, n. 265

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della Diga di AGARO in comune di Premia (VB), di proprietà della ENEL - Divisione generazione ed Energy management, ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo,

visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione,

premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004,

premesso che la Società ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n. 58896/DB14.22 del 17.9.2013, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004 il progetto di gestione dell'invaso, per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R,

considerate le osservazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ns prot. n. 69303/14.22 del 14/11/2013), dalla Direzione Ambiente, (ns prot. n. 70824/14.22 del 21.11.2013) della Direzione Ambiente, Settore Aree Naturali Protette (prot. 14998/DB10.16 del 11.11.13) e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ns prot. n. 66829/14.22 31.10.2013),

visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 06.11.2013, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

preso atto che la Conferenza dei Servizi all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.2008, n.23.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 18.02.2013.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

determina

di approvare il progetto di gestione relativo al bacino della diga di AGARO, che la ditta ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n. 58896/DB14.22 del 17.9.2013.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente determinazione,

- dovrà essere prodotta una nuova scansione della tabella n° 2 (pag.16 della Relazione) riportante i dati principali della diga e del serbatoio, risultata inintelligibile così come prodotta; conseguentemente si richiede una precisa definizione numerica dell'areale complessivo afferente all'invaso con rappresentazione cartografica, comprendente i bacini allacciati;
- in relazione alla caratterizzazione del bacino idrografico dovrà essere corretta la dizione "Piano di tutela del Po del febbraio 2011" facendo invece riferimento al "Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po" approvato con D.P.C.M. 8/02/2013;
- dovrà essere effettuata una valutazione circa l'assenza o l'eventuale presenza di fonti di pressione antropica, anche pregresse, nel bacino del rio Agaro e nei bacini allacciati; analogamente, tenuto conto che per i parametri Rame, Solfati, Bario e Nichel è stato rilevato il superamento dei limiti al test di cessione previsti dal D.M. 5 febbraio 2008, si richiede una più ampia trattazione dei principali minerali o specifici elementi (metalli) componenti le rocce del bacino in esame, al fine di indicare, almeno a livello qualitativo, la probabile origine naturale dei parametri suddetti
- ai fini di una compiuta valutazione dei potenziali impatti sul rio Agaro e sul T. Devero di fluitazioni o svassi, dovranno essere prodotti dati di portata e trasporto solido, almeno per il T. Devero, in differenti regimi idrologici e stagionali, nonché valutazioni circa gli effetti dell'invaso sul trasporto solido a valle dello stesso
- dovrà essere effettuato l'adeguamento alle vigenti normative delle modalità e dei metodi di analisi, parametri ed indicizzazioni relativi ai citati corpi idrici, ciò in considerazione della impropria commistione di metodologie di indagine e di classificazione per la determinazione dello stato qualitativo dei corpi idrici in esame;
- dovrà essere prodotta una stima in termini assoluti della massa di sedimento presente nell'invaso e del relativo tasso di interrimento annuo, comprendente gli apporti dei bacini allacciati; a tal riguardo dovrà essere prodotta una cartografia che indichi il percorso della condotta della variante Cairasca-Bondolero e la relativa opera di restituzione nel lago di Agaro;

2. anteriormente alla presentazione del Programma di Sintesi e comunque entro il termine di validità del progetto presentati:

- un documento di dettaglio corredato da tutti gli elementi e le informazioni tecniche con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche d'azione, recante le analisi degli impatti su habitat e specie presenti nel SIC/ZPS, in cui l'invaso di Agaro ricade (SIC/ZPS IT1140016)
- i risultati delle analisi granulometriche e chimiche relative ai medesimi composti ed elementi indagati nella documentazione presentata di almeno una carota prelevata per quanto possibile in prossimità dello sbocco nel lago delle restituzioni dei bacini allacciati;
- una accurata valutazione e una motivazione tecnica circa i superamenti di alcuni parametri (*Cu, solfati, Ba, Ni*) dei limiti previsti dal test di cessione;

- nel caso di *fluitazioni specifiche e svassi*, le valutazioni relative agli impatti sui corsi d'acqua a valle (rio Agaro e torrente Devero) e le misure di mitigazione ad adottarsi in particolare per la salvaguardia del *Cottus gobio*;

3. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al *Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico, Dighe* ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

4. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svasso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004;

5. per le operazioni previste nel progetto di gestione, quali svassi, prelievo meccanico, fluitazione e spurgo, il proponente dovrà verificare con congruo anticipo la necessità di una valutazione di incidenza, ex l.r. 19/2009 art.43;

6. per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell'interrimento, si chiede di recepire quanto segue:

- le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio; i titolari di tutte le altre derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica, che possono essere interessati dagli effetti conseguenti alle operazioni suddette, dovranno essere avvisati con congruo anticipo, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali effetti;

- le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G. 10 luglio 2007 n.8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale" ed alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 , specie per quanto concerne quanto prescritto in merito ai *rilasci da operazioni di svasso e sfangamento, prove e sfiori*;

- *per le attività connesse allo svasso e al prelievo meccanico del materiale* dovranno essere prodotte valutazioni sulla stabilità dei versanti in generale e in funzione della velocità di svasso e una relazione in merito alla configurazione degli organi di scarico completa di elaborati grafici

- relativamente infine alle modalità operative di gestione, si precisa che le manovre "di esercizio degli scarichi" sono escluse dal progetto di gestione quando riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 7, comma 1 del D.M. 30 giugno 2004 (ad es. prove di funzionalità), purchè conformi alle prescrizioni del successivo comma 2; dette manovre quindi non possono mai configurarsi come veri e propri spurghi, ancorchè parziali; per quanto riguarda le cosiddette fluitazioni sistematiche eseguite in coda di piena con la duplice finalità di prevenire l'interrimento del bacino e di mantenere l'officiosità degli scarichi, esse sono da ritenersi ammissibili purchè realizzate con gradualità, escludendo i periodi riproduttivi dell'ittiofauna locale e senza generare fenomeni di intasamento degli alvei torrentizi, ulteriori rispetto agli eventi di piena. Pertanto, al fine di consentire una verifica degli effetti e delle modalità di effettuazione delle citate operazioni si richiede che venga sempre comunicato al Dipartimento ARPA competente per territorio: 1) con un anticipo di almeno una settimana, l'effettuazione di manovre di esercizio degli scarichi; 2) entro e non oltre i cinque giorni successivi, l'avvenuta effettuazione di fluitazioni cosiddette "sistematiche".

- dovranno essere indicati, nel programma di sintesi, i quantitativi dei sedimenti di cui è progettato il prelievo dall'invaso e la destinazione; prima dei prelievi, dovrà essere dato all'ARPA un congruo preavviso per consentire di presenziare ai lavori di campionamento o, eventualmente, di effettuare

dei saggi campione indipendenti; il numero dei campioni dovrà essere in numero non inferiore a quanto indicato nelle Linee guida Regionali; le operazioni di asportazione dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedersi al settore OO.PP., difesa del suolo, Economia Montana e foreste – settore decentrato di Verbania, secondo i disposti della DGR n. 44-5058 del 14/01/2002 e della DGR n. 86/487 del 02/08/2010;

- *nel caso di fluitazioni o spurgo*, le operazioni, ove possibile, dovranno avvenire con concentrazioni di sedimento, di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30.06.20004), e secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- dovranno essere monitorati i parametri idrologici, chimici-fisici e biologici, prima e dopo le operazioni, secondo le indicazioni del DPGR 29 gennaio 2008 n.1/R, in siti idonei concertati con il dipartimento ARPA competente per territorio;
- dovranno essere concordate con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola le azioni di gestione dell'ittiofauna, come da deliberazione provinciale n.7/2009;
- l'eventuale riutilizzo del sedimento dovrà essere supportata da approfondita documentazione in contraddittorio con il Dipartimento di ARPA competente per territorio contestualmente all'indicazione dei siti scelti per l'utilizzo del materiale; in caso di fluitazione detti parametri dovranno essere inseriti nel connesso piano di monitoraggio

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto di gestione anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, in particolare, per la diga di Agaro, per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della LR 22 del 2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia